

Spett.le Giudice Nazionale
Sig. Raffaele Soavi

Oggetto: Dubbio interpretativo su articolo 97-MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SQUALIFICHE DEI TESSERATI- del Regolamento Esecutivo.

Con la presente siamo a richiederLe delucidazioni in merito all'applicazione dell'articolo di cui all'oggetto in riferimento ad una caso di un tesserato che risulta essere stato squalificato nella passata stagione nel corso della Coppa Primavera, torneo sempre organizzato dalla scrivente Lega, ad iscrizione libera ed effettuato nei mesi di Aprile e Maggio una volta conclusosi il campionato istituzionale e che nel corso della suddetta Coppa non ha potuto scontare tutte le giornate inflitegli in quanto numericamente maggiori rispetto al numero di gare rimanenti.

Il dubbio interpretativo nasce in considerazione del fatto che per la società di appartenenza del tesserato si deve applicare il comma 1) dell'art. 97 (*le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa nel quale si è verificata l'infrazione,*), mentre a parere di questa Lega nel caso specifico ricorre l'applicazione del comma 5) sempre del suddetto articolo 97.

Riteniamo infatti che trattandosi di una squalifica comminata in una coppa organizzata dalla medesima Lega e alla quale il giocatore potrebbe non partecipare più (essendo a libera iscrizione la società di appartenenza potrebbe non iscriversi), si potrebbe andare a determinare la non completa estinzione della squalifica, circostanza questa che a nostro avviso vuole essere resa impossibile dal R.E. appunto al comma 5) dell'articolo 97 che così recita: *nel caso che le punizioni di squalifica non possano essere scontate nel campionato, trofeo o coppa, esse sono estese ad altre manifestazioni, riservate alla stessa categoria, in cui il tesserato dovesse partecipare nella stessa stagione o nella successiva.*

Rimanendo in attesa di suo chiarimento in merito, le porgo cordiali saluti.

Pistoia, lì 10.10.2011

Il Presidente della Lega
Pallacanestro Pistoia
Antonio Belloni

Spett.le Presidente della Lega
Pallacanestro Pistoia

Il Giudice Nazionale in merito alla richiesta di chiarimento avanzata dalla Lega pallacanestro di Pistoia, circa la modalità di applicazione dell'articolo 97-Modalità Di Esecuzione Delle Squalifiche Dei Tesserati- del Regolamento Esecutivo, visto quanto esposto dalla Lega di Pistoia, ritenuto che l'applicazione del comma 5 del suddetto articolo la si debba intendere applicabile nei casi di squalifiche a tempo o nei casi di squalifiche di tesserati che dovessero sospendere l'attività per uno o più anni e riprenderla successivamente,

RITIENE

che nel caso specifico, laddove l'atleta sia stato regolarmente tesserato per la stagione in corso, si debba andare ad applicare esclusivamente il comma 1 dell'art. 97 del R.E. che dispone che le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa nel quale si è verificata l'infrazione.

Cordiali saluti.

Casalecchio di Reno, li 13.10.2011

Il Giudice Nazionale
Raffaele Soavi

La Lega Pallacanestro Pistoia, a seguito di quanto chiarito dal Giudice Nazionale sig. Raffaele Soavi, in merito all'applicazione dell'art. 97 del Regolamento Esecutivo, dispone le seguenti modifiche al CU 01:

Rossi P.	Afarian	Squalifica a giornate	1 giornata di squalifica da scontare	CU stagione 2010/11
Lucarelli S.	Augies	Squalifica a giornate	1 giornata di squalifica da scontare	CU stagione 2010/2011
Zeli A.	Racing	Squalifica a giornate	1 giornata di squalifica rimasta da scontare nella prossima Coppa Interlega	CU stagione 2010/2011
Banci L.	Adrena	Squalifica a giornate	2 giornate di squalifica rimaste da scontare nella prossima Coppa Primavera	CU stagione 2010/2011
Piscitelli	GSM Montecatini	Squalifica a giornate	8 giornate di squalifica rimaste da scontare nella prossima Coppa Primavera	CU stagione 2010/2011